

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT - CATTIN)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, recante modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, numero 639, ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo per il riordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969 numero 153, e, tra le altre, a quelle relative al decentramento della decisione dei ricorsi dei lavoratori, in materia di prestazioni, ad istituendo i Comitati provinciali e regionali dell'Istituto medesimo.

Le norme contenute nel Titolo III (articoli 44-47) del predetto decreto legislativo n. 639, oltre a precisare le forme assicurative per le quali è stato disposto il decentramento, disciplinano le procedure ed i termini per la presentazione e per la decisione dei ricorsi medesimi.

L'articolo 59 detta norme transitorie per l'attuazione dell'ordinamento previsto dal

decreto, anche con riguardo alla decorrenza dei termini per la decisione dei ricorsi di competenza dei Comitati provinciali, organi di nuova istituzione come i Comitati regionali.

Ma le non lievi difficoltà incontrate, in sede di prima attuazione della nuova disciplina, sia per quanto riguarda la costituzione dei nuovi organi, sia per quanto attiene all'avvio dell'attività dei Comitati provinciali, in relazione anche al rilevante numero iniziale dei ricorsi che gli stessi, nella maggior parte dei casi, si sono trovati a dover decidere inducono a concedere una prorogazione dei termini limitatamente alla fase di prima applicazione delle innovazioni in materia di contenzioso amministrativo.

Ciò allo scopo di non vanificare, sia pure solo inizialmente, i vantaggi derivanti ai lavoratori dal decentramento, privandoli della

possibilità di ottenere, in prima istanza, la definizione amministrativa delle controversie insorte in una materia di così vitale interesse quale è quella delle prestazioni.

L'articolo 1 del decreto-legge dispone, al primo comma, il differimento della scadenza del termine entro il quale i Comitati provinciali devono pronunziarsi sui ricorsi — limitatamente a quelli proposti anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento — confermando peraltro la norma già contenuta nell'articolo 59 del decreto legislativo n. 639 del 1970, che consente agli interessati di avvalersi della facoltà di adire il magistrato trascorsi infruttuosamente i 90 giorni dalla presentazione del ricorso, secondo quanto disponeva l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, espressamente richiamato nel presente provvedimento.

Al secondo comma, l'articolo 1 prevede lo spostamento della decorrenza del termine per la decisione dei ricorsi in seconda istanza di competenza dei Comitati regionali, nella prima applicazione della nuova procedura del contenzioso amministrativo.

Nessuna deroga transitoria ai normali termini si rende necessaria per la decisione di

secondo grado di competenza degli organi centrali dell'Istituto, in quanto, per detti organi, non si è determinata — nè si determinerà — alcuna « vacatio ». Il decreto n. 639 del 1970 dispone infatti che gli organi dell'Istituto in carica alla data della sua entrata in vigore continuano a svolgere la loro attività fino all'insediamento di quelli ricostituiti secondo le nuove norme.

L'articolo 2 del decreto-legge avuto riguardo a qualche incertezza di applicazione cui ha dato luogo il quinto comma dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 639, circa la decorrenza dei termini cui il comma stesso fa riferimento, dà opportunamente l'interpretazione autentica della norma, nel senso che i termini decorrono dalla piena conoscenza che gli interessati, e tra questi in particolare i lavoratori, hanno dei provvedimenti e delle decisioni contemplati dal predetto articolo 46.

Considerati il carattere di urgenza e l'interesse che il prolungamento dei termini anzidetti presenta, si ritiene che ricorrano sufficienti motivi per provvedervi con decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, recante modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 21 aprile 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prolungare, nella prima applicazione della nuova procedura del contenzioso amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i termini entro cui i Comitati provinciali ed i Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale debbono decidere i ricorsi di competenza, a causa del loro rilevante numero iniziale; ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di meglio precisare la decorrenza dei termini di cui all'articolo 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, al fine di superare le difficoltà di interpretazione verificatesi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1

La scadenza del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei Comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 59, comma settimo, in relazione all'articolo 46, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è differita al novantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; per effetto di tale differimento il Comitato provinciale è rimesso in termini per la decisione dei ricorsi qualora alla predetta data il termine sia già scaduto. Resta ferma, per i ricorsi presentati anteriormente alla data medesima, la facoltà dei ricorrenti di adire l'autorità giudiziaria decorso il termine di novanta giorni previsto dallo articolo 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 46, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per la decisione dei ricorsi di seconda istanza da parte dei Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, decorre, nella prima applicazione del predetto decreto, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di costituzione di ciascun Comitato regionale.

Art. 2

Ai fini del decorso dei termini di cui all'articolo 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, deve intendersi per data utile quella risultante dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento dall'Ufficio postale tenuto alla restituzione dell'avviso medesimo al destinatario.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1971.

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO